



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Ordinario di Viterbo
Sezione civile

In composizione Monocratica ed in persona del Giudice
dott. Giuseppe LO SINNO

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

nella causa civile di I° grado iscritta al N. 1245/2003 del R.G., riunita con quella iscritta al N. 355/2004 R.G., posta in deliberazione all'udienza del 3.07.2006,

- nella causa N. 1245/03 R.G. -

tra

CENTOSCUDI FAUSTO, titolare della ditta individuale **GBC di Centoscudi Fausto**, corrente in Viterbo, strada Teverina km. 2,500 (P. Iva 01252890569), rapp.to e difeso dall'avv. Massimo Meloni del Foro di Viterbo e presso di lui dom.to in Viterbo, via dei Chiodaroli n.10 per delega in atti;

attore

e

BANCA POPOLARE DELL'ETRURIA E DEL LAZIO soc. Coop. a r.l., con sede in Arezzo, via Calamandrei n.225 (C.F. 00367210515) in persona del legale rapp.te pro tempore, rappresentata e difesa dal prof. avv. Salvatore Maccarone e dall'avv. Lucia Stazi del Foro di Roma e dall'avv. Alessandro Caravello del Foro di Viterbo presso il quale è elettivamente domiciliata nello studio di Viterbo, via G. Marconi n.34, per delega in atti;

convenuta

e

ARTEMI RENATA, nata a Bagnoregio il 10.6.1948;

chiamata in causa - contumace

- nella causa N. 355/04 R.G. -

tra

GBC di CENTOSCUDI FAUSTO, con sede in Viterbo, in persona del suo titolare sig. Fausto Centoscudi (P. Iva 01252890569);

e

ARTEMI RENATA, nata a Bagnoregio il 10.6.1948, entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Massimo Meloni del foro di Viterbo, domiciliata presso lo studio di quest'ultimo in Viterbo, via Chiodaroli n.10, per delega in atti;


opponenti

c/

BANCA POPOLARE DELL'ETRURIA E DEL LAZIO soc. Coop. a r.l., con sede in Arezzo, via Calamandrei n.225 (C.F. 00367210515) in persona del

SEPT
RG
Cion
Reg.

106910
1245/03
1704
1318/06



legale rapp.te pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Augusto Russo del Foro di Roma ed elettivamente domiciliata nello studio dell'avv. Alessandro Caravello di Viterbo, via G. Marconi n.34, per delega in atti;

opposta

* **OGGETTO:** Recupero crediti e Opposizione a decreto ingiuntivo (N. 56/04).

CONCLUSIONI DELLE PARTI

= Per l'attore e gli opposenti (come da verbale dell'udienza del 3.7.2006): <<in accoglimento della domanda rideterminare il credito in ragione di quanto indicato a pag. 14 della CTU quesito C. Con vittoria spese e onorari di causa, in subordine come di giustizia>>.

= Per la convenuta BPEL (come da verbale udienza del 3.7.2006): <<Piaccia al Tribunale adito,, così giudicare:

A) in via principale nel merito, rigettare siccome infondate in fatto ed in diritto tutte le domande attrici;

B) in via riconvenzionale: a) accertare e dichiarare che la BPEL è creditrice del sig. Centoscudi Fausto, quale debitore principale e della sig.ra Renata Artemi, quale garante, della somma complessiva di €. 16.884,60, oltre interessi al tasso convenzionale del 13,25% annuo o in subordine a quello legale dalla data del 15.11.2003 al saldo e per l'effetto condannare i siundicati soggetti, solidalmente tra loro, al pagamento delle suddette somme in favore della B.P.E.L.;

b) accertare e dichiarare che il saldo passivo del c/c n. 1737 è pari a €. 12.082,06 alla data del 31.3.2003 e quindi respingere l'eventuale domanda dell'attore di condanna della banca alla restituzione di detta somma, corrisposta alla BPEL dal sig. Centocudi in data 9.6.2003;

c) condannare l'attore, quale debitore principale e la sig.ra Artemi Renata, quale garante, al pagamento degli interessi al tasso convenzionale (o in subordine al tasso legale) sulla somma di €. 12.082,06 dalla data del 31.3.2003 al 9.6.2003;

C) in ogni caso e salvo gravame, nella denegata ipotesi di accertamento di un credito dell'attore e/o della chiamata in causa nei confronti della banca, dichiarare la compensazione di detto debito della convenuta con il credito in linea capitale di €. 16.884,60, oltre interessi dal 13,25% annuo dal 15.11.2003 al saldo.

Con vittoria di spese competenze ed onorari di giudizio>>.

Per la opposta BPEL (come da memoria costituzione proc. N.355/04 RG): <<rigettare l'opposizione perché infondata in fatto e in diritto e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo opposto, rigettando le domande tutte proposte dagli opposenti.

In subordine condannare gli opposenti al pagamento in favore della Banca opposta della maggiore o minor somma che sarà determinata nel corso del giudizio.

Con vittoria di spese, competenze ed onorari>>.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione ritualmente notificato in data 2.05.2003 il sig. Centoscudi Fausto titolare della ditta individuale GBC di Centoscudi Fausto, ha citato in giudizio la Banca Popolare dell'Etruria e del Lazio s. coop. a r.l. per

“
veder determinare gli esatti termini della consistenza degli interessi di mora dovuti sulle somme di cui al contratto di conto corrente acceso presso la filiale di Viterbo della banca convenuta, con condanna di questa alla restituzione delle somme illegittimamente pretese. Con vittoria delle spese.

Deduca l'attore di essere titolare di un c/c n. 1737, presso la filiale di Viterbo della banca convenuta, e di essere affidato sul c/c e di aver ricevuto comunicazione dalla banca di uno storno di un precedente accredito operato su altro conto contraddistinto col n. 1740 (conto anticipo ricevute bancarie);

che la condotta della banca appariva illegittima ed era stata causa dell'elevazione del passivo oltre il fido concesso con applicazione di tassi elevatissimi;

di aver rilevato come il trattamento operato su tale conto da parte della banca si ponesse in contrasto con la recente giurisprudenza in tema di interessi bancari (che aveva dichiarato l'illegittimità della prassi della c.d. capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi e per l'indeterminatezza del tasso che la banca aveva calcolato anche oltre i limiti di cui alla Legge 108/1996.

Per tali motivi ha chiesto, previa dichiarazione di nullità delle clausole relative ai tassi di interesse, la verifica dell'esatto andamento del conto con ricalcolo, mediante una CTU, delle spettanze delle parti e condanna della banca alla restituzione delle somme corrisposte in eccesso (indicate in €. 8.000) oltre alla restituzione della somma di €. 14.849,97 arbitrariamente addebitata sul c/c 1737.

Alla prima udienza si è costituita la convenuta Banca Popolare dell'Etruria e del Lazio Soc. Coop. a R.L. chiedendo, in via preliminare, di poter chiamare in causa la sig.ra Artemi Renata (garante dell'attore) e, nel merito, per contestare la domanda attrice ritenuta infondata (per ciò che riguardava la ritenuta, e non accettata, illegittimità della capitalizzazione trimestrale come del superamento del tasso legale in mancanza di pattuizione scritta), nonché per avanzare propria domanda riconvenzionale per la condanna dell'attore al pagamento della somma di €. 14.849,97 oltre agli interessi convenzionali sullo scoperto del c/c indicato in €. 12.082,06 alla data dal 31.3.03 al 9.6.2003 (data in cui l'attore aveva effettuato il versamento del saldo del c/c per la sola somma di €. 12.082,06 riservando il residuo all'esito del giudizio).

Disposto lo spostamento della prima udienza e notificato l'atto di chiamata in causa alla sig.ra Artemi Renata quest'ultima non si è costituita in giudizio ed è stata dichiarata contumace.

Con autonomo atto di citazione notificato in data 28.1.2004 il sig. Centoscuri Fausto e la signora Artemi Renata hanno convenuto in giudizio la Banca Popolare dell'Etruria e del Lazio per opporre il decreto ingiuntivo N. 56/2004 emesso dal Tribunale di Viterbo a favore della medesima Banca Pop. Etruria e del Lazio per la somma di €. 16.884,60 riferito al saldo del c/c 1740, contestando la spettanza della somma a vantaggio della banca opposta nonché le modalità seguite dalla banca per la revoca del conto e dell'affidamento e della conseguente segnalazione alla centrale rischi nonostante la linearità dei rapporti precedenti e l'avvenuto pagamento delle somme non ritenute contestabili. Chiedendo la revoca

del decreto opposto con la condanna della banca al risarcimento del danno subito indicato in €. 100.000,00 per danno all'immagine commerciale, €10.000,00 per patrimoniale e €. 100.000,00 per danno morale da fatto illecito.

In detto giudizio si è costituita la Banca Popolare dell'Etruria e del Lazio per contestare la domanda avversa ritenuta infondata e non provata, e chiedendo la concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto.

Rimessi gli atti al Presidente di sezione per la eventuale riunione dei due giudizi, il giudice designato per la causa prima iscritta ha disposto la riunione con ordinanza 22.11.2004.

Il Giudice designato, dopo la produzione di documenti e delle memorie ex artt.183 e 184 c.p.c., con ordinanza istruttoria ha disposto per l'espletamento di una CTU contabile nominando il dr. Massimo Cinesi che, in seguito al deposito della relazione, è stato chiamato a rendere chiarimenti sulle osservazioni delle parti.

All'esito del deposito della relazione a chiarimenti è stata fissata l'udienza di conclusioni.

All'udienza del 3.07.2006 la causa è stata trattenuta in decisione con concessione dei termini per il deposito della comparsa conclusionale e delle memorie di replica.

Il Giudice, in veste di giudice monocratico, si è riservato il deposito della sentenza in conformità agli artt.190 e 281 quinquies c.p.c..

MOTIVI DELLA DECISIONE

La domanda avanzata é solo in parte fondata e merita accoglimento per quanto di ragione ed in relazione alle diverse domande proposte nei due giudizi riuniti, per i quali si procederà ad analisi separata sebbene le conclusioni influenzeranno la finale ed unica decisione.

- Ricostruzione rapporto bancario -

In via di fatto va esposto che la ditta attrice ha evocato in giudizio la convenuta al fine di vedersi riconosciuto il diritto al rimborso di somme pagate alla banca, nel corso del rapporto di conto corrente con la stessa intrattenuto, in eccedenza rispetto a quanto sarebbe spettato alla banca secondo le legittime regole in tema di interessi passivi (essendo stata applicata la capitalizzazione trimestrale con tasso convenzionale stabilito nel contratto).

La banca convenuta, contesta l'altrui pretesa ritenendo di aver calcolato gli interessi passivi ad un tasso di riferimento che trovava riscontro puntuale nel contratto concluso e negando l'applicazione di interessi ultra legali illegittimi.

Incontestato il dato di fatto rappresentato dall'applicazione del c.d. metodo di capitalizzazione trimestrale (che anche in sede di consulenza tecnica ha trovato riscontro; mentre il CTU ha negato che i tassi applicati avessero mai superato il tasso usurario, sebbene in merito l'attrice non avesse sollevato alcuna specifica contestazione nei due atti introduttivi della lite) va verificata la correttezza delle conclusioni del CTU.

Occorre, a questo punto, verificare attentamente quale fossero le somme a credito che la banca poteva a suo tempo pretendere dalla G.B.C. di Centoscudi Fausto (avuto riguardo al fatto che il conto in questione è stato chiuso con la

revoca comunicata il 4.6.2003) ovvero quale fosse l'importo degli interessi che doveva accompagnare il capitale a favore della banca sino alla data del recesso.

A tal proposito rimane fermo il valore documentale delle singole operazioni effettuate dalla cliente che portano ad un saldo finale per capitale derivante dal rapporto di conto analizzato dal CTU dott. Massimo Cinesi (che ha elaborato conteggi di varia e completa natura al fine di poter dare le alternative valide alla soluzione della presente controversia, anche a chiarimento ed integrazione della prima relazione depositata).

Su tale rapporto il CTU ha accertato l'entità dei tassi applicati raffrontandoli con quelli antiusura, pervenendo ad una emergenza di interessi applicati dalla banca conforme al limite imposto dalla legge 7.3.1996 n. 108 (nonostante in merito non vi fossero state contestazioni e, nonostante la specifica previsione della legge n.24/2001 che ha ancorato la valutazione ex L. 108/96 al momento in cui gli interessi sono pattuiti e non al momento della pretesa di pagamento), mentre per ciò che riguardava la contestata legittimità della capitalizzazione trimestrale il CTU ha riscontrato tale criterio pervenendo ad una serie di calcoli contabili in relazione alle varie ipotesi prospettate nell'incarico conferitogli.

Il contratto in esame (per ciò che è dato riscontrare dal contratto di c/c allegato dalla convenuta al fine di dimostrare il tasso di interesse pattuito) prevedeva che i conti debitori si sarebbero chiusi trimestralmente applicando agli interessi dovuti dal correntista la valuta relativa; in ciò viene individuata una forma di anatocismo che la banca ritiene lecito perché conforme agli usi normativi contrari al divieto, oltre che per la espressa accettazione come clausole contrattuali da parte del correntista che aveva sottoscritto il contratto in data 7.08.1995 (all.1 BPEL) ove vi era indicata la chiusura trimestrale dei conti passivi.

Per ciò che attiene tale ultima questione va rilevato come l'art.1283 c.c. abbia ammesso una convenzione pattizia legittimante l'anatocismo solo quando essa intervenga posteriormente alla scadenza degli interessi, e non in via preventiva; e come l'accettazione del cliente non abbia alcun valore legittimante della pretesa della banca in tale contesto, restando da valutare la legittimità o meno dell'anatocismo applicato concretamente dalla banca convenuta (come la CTU ha evidenziato) in virtù dell'invocato uso normativo.

La Cassazione su tale specifica questione aveva, in passato, sostenuto la liceità della previsione contenuta nei contratti bancari riconoscendo alla c.d. capitalizzazione trimestrale ed alle clausole che la fissavano il carattere di norma consuetudinaria; in particolare evidenziando la costante e ripetuta applicazione di tale prassi operativa che si sarebbe tradotta in una convinzione di valenza obbligatoria della clausola sottoscritta dalle parti del contratto (così - ed es. - Cass. 6 giugno 1988 n. 3804; 30 maggio 1989 n. 2644; 20 giugno 1992 n. 7571).

Tuttavia l'applicazione della capitalizzazione trimestrale deve essere oggi ritenuta illegittima sia perché indirettamente abrogata anche per i contratti anteriori alla novella del 1993 (ex art. 117 t.u. legge bancaria, che vieta il rinvio agli usi) sia perché, in realtà, l'uso bancario di applicare la capitalizzazione

trimestrale degli interessi passivi non ha mai avuto i caratteri tipici della c.d. *consuetudine* al fine di acquisire il valore di un uso normativo a valenza generalizzata ed obbligatoria.

"*L'uso contrario*" al divieto dell'anatocismo non può ritenersi quello posto in essere dalle banche in siffatto contesto perchè lo stesso è piuttosto frutto di un passivo adeguamento del cliente ad una posizione dominante (quella della parte bancaria) e non, invece, frutto di una consapevole adesione ad un comportamento accettato perché psicologicamente sentito come dovuto per la sua generale, con costante ed uniforme accettazione nel tempo, e quindi ritenuto conforme a vere e proprie norme di diritto oggettivo già esistenti (sebbene non scritte).

Il passivo adeguamento (da alcuni definito "supino") alla prassi bancaria è lungi dal connotare il comportamento di spontanea adesione ad una norma di legge vigente per consuetudine - *opinio iuris ac necessitatis* - ma si limita ad una presa d'atto di una volontà unilaterale senza possibilità di una effettiva rinegoziazione individuale che tale usanza (prassi) intenda modificare .

In base a tali considerazioni la Cassazione, più recentemente, rivedendo il suo precedente orientamento, ha ritenuto nulla la previsione della capitalizzazione trimestrale perché rispondente ad un uso negoziale e non ad una vera e propria norma consuetudinaria; previsione affetta da nullità perché anteriore alla scadenza degli interessi (Cass. Sez. I, 16 marzo 1999 N. 2374, Cass. 28.2.2002 n. 4498; Cass. 1.02.2002 n. 1281; Cass. 13.06.2002 n. 8442; Cass. 20.2.2003 n.2593; nonché Cass., Sez. Un., 04-11-2004, n. 21095 per la quale «*la legittimità della capitalizzazione trimestrale degli interessi a debito del correntista bancario va esclusa anche con riguardo al periodo anteriore alle decisioni con cui la suprema corte, ponendosi in contrasto con l'orientamento sin lì seguito, ha accertato l'inesistenza di un uso normativo idoneo a derogare al precetto dell'art. 1283 c.c., in quanto difettano i presupposti per riconoscere, anche con riguardo a detto periodo (e nonostante l'opposto orientamento espresso dalle pronunce dell'epoca), la convinzione dei clienti circa la doverosità giuridica di tale prassi*»).

Tale presa di posizione, per l'autorevolezza della fonte da cui promana e per la doverosa tendenza giurisprudenziale alla uniformità (in quanto sintomo di certezza del diritto) piuttosto che alla "anarchia" (frutto di diverse scelte di campo dei giudici di merito, sintomo di assoluta incertezza), spinge il Giudicante a far proprie le conclusioni negative cui è giunta la Corte Suprema (seguita da non meno significativa giurisprudenza di merito: v. per tutte Corte di Appello Milano 9.02.2001; Trib. Roma 13.9.2001; - in Mass. CED 2001 -; Trib. Terni 16.1.2001 - in Foro It. 2001, I, 1772; Appello Lecce 22.10.2001 - in Foro It. 2002, I, 555) con riguardo alla situazione precedente all'operatività del regime attualmente in vigore (introdotta dalla delibera emanata dal Comitato Interministeriale per il Credito e Risparmio - CICR - in data 9.02.2000) e con riguardo alle pattuizioni che, nei contratti bancari, sancivano la capitalizzazione trimestrale degli interessi dovuti dal cliente (delibera adottata per effetto dell'art. 25 dec. leg. 342/1999, il cui 3° comma, che rendeva lecite le suddette

pattuizioni anche anteriormente alla delibera, è stato oggetto di pronuncia di incostituzionalità ad opera di Corte Cost. 17.10.2000 n. 425).

E tale nullità si estende a tutte le pattuizioni intervenute prima della delibera del CICR del 2000 non potendo tale delibera rendere valide le pattuizioni anteriori colpite dalla nullità; infatti «*in tema di capitalizzazione trimestrale degli interessi sui saldi di conto corrente bancario passivi per il cliente, a seguito della sentenza della corte costituzionale n. 425 del 2000, che ha dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 76 cost., l'art. 25, 3° comma, d.leg. n. 342 del 1999, il quale aveva fatto salva la validità e l'efficacia - fino all'entrata in vigore della delibera Cicr di cui al 2° comma, del medesimo art. 25 - delle clausole anatocistiche stipulate in precedenza, siffatte clausole, secondo i principi che regolano la successione delle leggi nel tempo, sono disciplinate dalla normativa anteriormente in vigore e, quindi, sono da considerare nulle in quanto stipulate in violazione dell'art. 1283, c.c., perché basate su un uso negoziale, anziché su un uso normativo (mancando di quest'ultimo il necessario requisito soggettivo, consistente nella consapevolezza di prestare osservanza, mantenendo un determinato comportamento, ad una norma giuridica), e tale nullità è rilevabile d'ufficio, ai sensi dell'art. 1421 c.c., anche nel giudizio di gravame, quando (come nella specie), persista contestazione, ancorché per ragioni diverse, sul titolo posto dalla banca a sostegno della richiesta degli interessi anatocistici, rientrando nei compiti del giudice l'indagine sulla sussistenza delle condizioni dell'azione» (Cass., sez. I, 19-05-2005, n. 10599; nonché Cass., sez. I, 25-02-2005, n. 4092).*

Pertanto la nullità della previsione di capitalizzazione trimestrale (che tocca l'intera clausola contrattuale sino alla vigenza del contratto) comporta la sostituzione della clausola nulla con integrazione del contratto - al fine di equilibrare la posizione tra le parti del contratto - mediante inserimento della capitalizzazione degli interessi dovuti dal correntista su conto passivo con periodicità annuale (ciò determinando un recepimento della delibera del Comitato interministeriale C. R. sul punto in cui ha disposto che vi sia uguale periodicità tra calcolo degli interessi attivi e passivi ed avuto presente che la banca convenuta ha applicato tassi a favore del cliente con cadenza variabili nel corso del decennio anteriore alla domanda) avuto riguardo alla forma di chiusura dei conti correnti senza limite di durata che contabilmente vengono chiusi e conteggiati anno per anno al 31 dicembre (fatto notorio e non negato anche nel caso in esame come emerge dal contratto 7.08.95 all'art.7 c.1.).

In conclusione la domanda attrice va considerata fondata su questo aspetto della questione (illegittimità della capitalizzazione trimestrale); mentre deve tenersi conto del tasso convenzionale stabilito nel contratto nel quale vi era la pattuizione esplicita del tasso di interesse in misura ultralegale.

Si deve, procedere, alla verifica finale dell'eventuale esistenza di un credito della società convenuta o di un debito della stessa verso l'attore.

Per la determinazione del quantum che possa eventualmente spettare alla GBC deve tenersi conto delle risultanze della espletata CTU del dr. Cinesi (che non avuto cesure di sorta dalle parti dopo il deposito della relazione integrativa).

I termini di riferimento sono i seguenti, come calcolati dal CTU al punto e) (pagine 17 e segg.) della relazione depositata il 27.4.2005 - **Determinazione degli interessi annuali a debito del correntista con capitalizzazione annuale e con applicazione del tasso convenzionale per tutto il periodo di durata del rapporto contrattuale e per tutti e due i conti correnti (2^ ipotesi di capitalizzazione annuale della CMS) - e partendo dal dato numerico rappresentato dagli interessi corrisposti dal cliente (per €. 45.780,82) oltre alle di commissioni di massimo scoperto (corrisposte per €. 5.007,43).**

In base agli accertamenti fatti dal CTU risulta che nel periodo indicato gli interessi che la banca poteva pretendere erano di €. 42.651,58, oltre a €. 4.279,59 di commissioni di massimo scoperto; con un importo globale di €. 3.887,08 versati in più dal cliente durante il corso del rapporto che gli devono essere riconosciuti in restituzione.

Il che, a fronte del credito vantato dalla banca (come indicato dalla banca nel ricorso per decreto ingiuntivo per sorte pari a €. 14.849,97) comporta una riduzione del credito della BPEL sino alla somma di €. 10.962,89 (non potendosi considerare gli interessi aggiunti nel decreto ingiuntivo per €. 2.034,63 per le ragioni che si analizzeranno in seguito).

- Opposizione al decreto ing. n. 56/2004 e contestazione responsabilità banca -

Con riferimento a tale specifica questione (oggetto dell'azione proposta con la citazione in opposizione a decreto ingiuntivo), e tenuto conto di quanto emerso dall'indagine del CTU dr. Massimo Cinesi, l'opposizione proposta - relativamente al quantum preteso dalla banca opposta - non ha fondamento dovendosi valutare positivamente la richiesta della banca di ritenersi legittimata alla pretesa creditoria relativa alla somma di €. 14.849,97 che, per un mero errore, risultava a credito della cliente G.B.C. sul conto corrente n. 1740 (assistito da linea di credito per presentazione di effetti s.b.f.).

Il Ctu, in merito, ha chiarito l'origine dell'erroneo accredito della somma indicata (vedi pagina 9 e seguenti relazione dep. il 27.4.2005) evidenziando come *«tale importo è stato addebitato nel c/c ordinario quale maggiore affidamento "autoliquidante concesso»* e come, in definitiva, le risultanze documentali avessero fatto emergere che era stato addebitato *«un ammontare pari a Lire 28.719.140 di ricevute bancarie corrispondenti ad €. 14.832,19 in realtà mai accettate e smobilizzate dall'istituto di credito...»* (pag.11 - I^ relazione del Ctu). Il tutto con precedente utilizzo della disponibilità da parte della G.B.C. di Centoscudi Fausto nella propria gestione finanziaria e senza che quest'ultimo avesse provato l'effettiva esistenza di ulteriori ricevute bancarie presentate per lo smobilizzo ed accettate dall'Istituto di credito per il corrispondente importo.

Appare evidente la inesistenza di ragioni commerciali e giuridiche che legittimassero la GBC a trattenere le somme erroneamente accreditate dalla B.P.E.L. sul c/c 1740; e quindi legittima la richiesta della banca di vedersi restituita la indicata somma quale "indebito oggettivo" (con invito di restituzione alla parte correntista ed avviso di successivo giroconto con c/c n.1727 in caso di

mancato pagamento: vedi missiva ricevuta il 19.3.2003 dalla GBC - doc. 5 di parte convenuta).

Trattandosi di azione di indebito la banca (seppur legittimata a far valere le sue ragioni nei confronti della ditta opponente) non poteva, al contempo, pretendere anche il pagamento degli interessi calcolati dalla data dell'accredito, avendo diritto al solo computo di interessi dalla data della domanda giudiziale.

Infatti, *"nell'ipotesi di azione di ripetizione di indebito oggettivo, ex art. 2033 c.c., il debito dell'accipiens, a meno che egli non sia in mala fede, produce interessi solo a seguito della proposizione di un'apposita domanda giudiziale, non essendo sufficiente un qualsiasi atto di costituzione in mora del debitore, atteso che all'indebito si applica la tutela prevista per il possessore in buona fede - in senso soggettivo - dell'art. 1148 c.c., a norma del quale questi è obbligato a restituire i frutti soltanto della domanda giudiziale, secondo il principio per il quale gli effetti della sentenza retroagiscono al momento della proposizione della domanda"* (Cass.; sez. III, 04-03-2005, n. 4745).

Per ciò solo il decreto ingiuntivo emesso andrebbe revocato; ma occorre verificare anche la fondatezza della ulteriore domanda attrice di responsabilità contrattuale della banca per aver proceduto ad un recesso ingiustificato ed arbitrario.

In fatto risulta che, in relazione al mancato versamento della somma indicata, la banca revocò gli affidamenti alla GBC con missiva datata 4.6.2003 (ricevuta dal correntista) con preavviso di rientro di un solo giorno secondo le previsioni contrattuali (v. contratto del 7.08.1995, doc. 1 convenuta, art. 6 lettera c).

Tale recesso deve ritenersi legittimo (anche se in astratto possa apparire una decisione troppo rigida), dato che, in merito, la giurisprudenza del Supremo Collegio è costante ed uniforme (vedi Cass. 21.5.1997 n. 4538; Cass. 24.9.1996 n. 8409; Cass. 9.11.1994 n. 9370; ed altre conformi) nel ritenere legittimo il comportamento della banca che si avvalga delle facoltà attribuitegli dal contratto in tema di recesso dall'apertura di credito.

Tuttavia nel contratto di apertura di credito bancario a tempo indeterminato (come nel caso in esame ove si era prevista la durata sino a "revoca"), pur potendo, il termine previsto per il preavviso di recesso dall'art. 1845 c.c., essere convenzionalmente stabilito dalle parti e - anteriormente alla introduzione della disciplina sui contratti del consumatore, avvenuta ad opera dell'art. 25 l. 6 febbraio 1996, n. 52 - anche fissato in un solo giorno, deve essere comunque assicurato il rispetto della buona fede in executivis (conf. Cass., sez. I, 21-02-2003, n. 2642) nel senso che deve considerarsi illegittimo il recesso dal rapporto di apertura di credito, quand'anche pattiziamente consentito (ed anche in difetto di giusta causa), ove in concreto assuma connotati del tutto impreveduti e arbitrari in relazione ai principi generali di buona fede e correttezza, in difetto di elementi tali da indurre a valutare negativamente la capacità del cliente di adempiere in futuro le proprie obbligazioni.

Nel caso in esame, invero, la decisione della banca di recedere immediatamente dal rapporto di apertura di credito nel momento in cui il cliente

(con la missiva datata 1.4.2003) aveva già contestato le modalità dell'addebito della citata somma ed aveva poi proposto la domanda giudiziaria per ottenere la verifica della ragioni della banca (con citazione in data 2.5.2003), appare priva di reale giustificazione in relazione all'andamento dei precedenti rapporti con la cliente che, in difetto di prova sul punto, risultava essere affidabile e priva di comportamenti denotanti intenzioni dilatorie o di sicuro inadempimento.

Sarebbe stato necessario, pertanto, un preavviso maggiore onde consentire un controllo in contraddittorio sulla effettività dell'errore contabile che aveva fatto emergere l'errato accredito della somma di €. 14. 849,97; ed in presenza della domanda giudiziale già attivata dalla GBC sarebbe stato corretto introdurre una domanda riconvenzionale volta a far dichiarare la legittimità dell'operata revoca ovvero una domanda di pagamento della somma in questione anche in via anticipatoria ex art.186 bis e ter c.p.c..

L'aver voluto revocare immediatamente gli affidamenti con richiesta immediata di rientro della esposizione debitoria in essere (ammontante a €. 26.932,03 comprensiva della più volte citata somma di €. 14.849,97) con successiva segnalazione della sofferenza alla centrale rischi della Banca d'Italia, induce a valutare il comportamento della banca come arbitrario e illegittimo in quanto motivato da una esclusiva volontà di spingere sulla cliente al fine di ottenere il pagamento richiesto e senza che vi fosse alcuna effettiva necessità di agire così urgentemente in difetto di segni evidenzianti un sicuro inadempimento o una insolvenza della cliente.

La segnalazione della sofferenza, invero, pur essendo legata ad una valutazione della banca che comporta una successiva doverosità della segnalazione secondo le istruzioni della Banca d'Italia, presuppone una ponderazione preventiva della situazione del singolo cliente affidato onde non far assumere alla segnalazione il connotato di "sanzione" automatica di comportamenti non improntati ad insolvenza od a grave inadempimento.

Le ipotesi di segnalazione da considerare legittime si devono collegare, infatti, ad una valutazione prudenziale di prognosi del rischio e, ai fini dell'applicazione delle norme applicabili in materia, in relazione ad una fattispecie sostanzialmente equiparabile all'insolvenza, ovvero una situazione di pericolo, sia rispetto alla qualità del debitore, desumibile dalla sua condotta, sia rispetto alle concrete possibilità di recupero del credito, da considerarsi in «sofferenza» non solo quando appaia verosimilmente impossibile, ma anche seriamente difficile.

E sebbene sia vero che l'oggetto della segnalazione alla centrale dei rischi non presuppone necessariamente la sussistenza di uno stato di insolvenza secondo la ristretta eccezione di cui all'art. 5 l.fall., essendo a tal fine sufficiente un inadempimento, è comunque necessario che da tale inadempimento sia possibile desumere una situazione di difficoltà economico finanziaria, anche transitoria, del cliente che lasci presumere un concreto pericolo di non poter recuperare il credito vantato.

La sola contestazione della spettanza della pretesa della banca da parte di un cliente che non abbia manifestato altri segni rivelatori di difficoltà economiche (e sul punto la banca non ha dato prova né offerto elementi utili alla valutazione

di tale presupposto) non può essere considerata condizione legittimante la valutazione di effettiva sofferenza e di rischio della posizione del credito al punto da far scattare l'obbligo della segnalazione alla B.I., e questo tanto più in presenza di un cliente che, ricevuta la comunicazione di revoca degli affidamenti, abbia prontamente (il giorno successivo- vedi missiva 5.6.2003 dell'avv. Meloni inviata alla BPEL) ribadito le contestazioni sollevate su una parte del debito e contestualmente abbia provveduto a comunicare il pagamento della parte non contestata del proprio debito (pari a €12.082,06).

E poiché deve considerarsi legittimo il recesso dal rapporto di apertura di credito bancario solo in presenza di uno scarso grado di solvibilità del cliente, "dal momento che in tale tipo di rapporti è proprio questo parametro ad orientare le scelte della banca circa il mantenimento o la revoca degli accreditamenti concessi, nella specie, con effetto immediato" (così Cass., sez. I, 21-05-1997, n. 4538), non vi è dubbio che il recesso operato dalla B.P.E.L. nei confronti della G.B.C. di Centoscudi Fausto appaia arbitrario ed intempestivo in uno con la successiva segnalazione fatta alla Centrale rischi, in quanto improntato non alla valutazione dello scarso grado di solvibilità della cliente quanto, piuttosto, alla valutazione di "non gradimento" del comportamento contestativo della medesima che, alla luce delle emergenze del presente giudizio, non può essere valutato come temerario o inutilmente dilatorio (come si è già evidenziato nell'analisi delle ragioni dell'insorgenza dell'accredito erroneo sul conto 1740).

L'illegittimità della revoca e della successiva segnalazione alla Banca d'Italia comporta la responsabilità per la banca convenuta di tenere indenne la ditta cliente dai danni risentiti che, in casi del genere, attengono essenzialmente a danni di immagine commerciale per perdita di affidabilità nei confronti del sistema bancario e creditizio.

Danni che possono essere liquidati in via equitativa in totali € 5.000,00 tenuto conto della durata della segnalazione (giugno 2003 ad oggi), dell'entità della sofferenza segnalata (€ 14.849,97) e delle ragioni sottese al diniego di pagamento da parte della cliente (denotanti una condizione economica che le avrebbe certamente consentito il pagamento).

Ne discende che, pur sussistendo ragioni di credito a favore della banca convenuta, per effetto della rideterminazione dello stesso in conseguenza della CTU espletata e dell'affermata responsabilità extra contrattuale della banca, il decreto ingiuntivo emesso deve essere revocato ed emessa sentenza di condanna di parte attrice al pagamento della residua somma di € 5.962,89 (€ 10.962,89 - 5.000,00) a favore della banca convenuta; con interessi legali dalla data della domanda (notificazione del decreto ingiuntivo: 26.01.2004) sino al saldo effettivo.

-Spese del giudizio -

L'esito del giudizio giustifica ampiamente la compensazione delle spese di causa sussistendo una reciprocità di soccombenza; le spese devono comprendere anche quelle già sostenute per il compenso liquidato al CTU e poste provvisoriamente a carico dell'attore che ha diritto al rimborso del 50% del totale già pagato.

IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO

definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinta, così decide in merito alla domanda proposta da GBC di Centoscudi Fausto nei confronti di Banca Popolare dell'Etruria e del Lazio soc. coop. a r.l., nonché sull'opposizione a decreto ingiuntivo proposta da GBC di Centoscudi Fausto e da Artemi Renata nei confronti di Banca Popolare dell'Etruria e del Lazio soc. coop. a r.l.:

a) in accoglimento della domanda proposta, determina il credito della Banca Popolare dell'Etruria e del Lazio soc. coop. a r.l. nei confronti della G.B.C. di Centoscudi Fausto, e di Artemi Renata, nella somma totale di € 5.962,89# e, di conseguenza, revoca il decreto ingiuntivo N. 56/2004 emesso dal Tribunale di Viterbo il 19 gennaio 2004;

b) per l'effetto, CONDANNA Centoscudi Fausto e Artemi Renata, in solido tra loro, al pagamento, in favore della Banca Popolare dell'Etruria e del Lazio soc. coop. a r.l., della somma di Euro 5.962,89#, con aggiunta degli interessi al tasso legale decorrenti dalla data del 26.01.2004 al saldo effettivo;

c) compensa per intero le spese del giudizio, compresa la totalità delle spese per la CTU come liquidate in sede istruttoria al dr. Massimo Cinesi, condannando la convenuta società Banca Popolare dell'Etruria e del Lazio al rimborso del 50% delle somme già pagate dall'attore a tale titolo.

Viterbo, 22.11.2006.

Il Giudice

(dr. Giuseppe LO SINNO)

Giuseppe Lo Sinno

DEPOSITATO IN CANCELLERIA
L 23 NOV. 2006

CANCELLIERE BG
(Giovanna BANCO)

Copia conforme all'originale
VITERBO, ...
CANCELLERIA

*uso
effetto*